

## Convenzione SOLAS

### Emendamenti in vigore dal 1° luglio 2016

La Convenzione SOLAS – Safety Of Life At Sea – adottata dall'IMO e ratificata da 162 paesi, copre in pratica il 99% del tonnellaggio mondiale ed è volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

#### ***Cosa è richiesto?***

L'accertamento del 'Gross Weight' (VGM = Verified Gross Mass), il peso lordo di merce + container in tutti i casi in cui la merce viaggia in questa modalità (per la definizione di 'container' si veda la "International Convention for Safe Containers" (CSC), 1972, e successive modifiche e integrazioni). Sono esclusi dalla pesatura obbligatoria quei container imbarcati su navi di tipo **Ro-Ro**, qualora siano trasportati su rotabili (trailer o chassis).

#### ***Chi deve occuparsi di questo accertamento?***

Lo 'Shipper' detto anche spediteore, venditore, caricatore, il proprietario della merce, il mittente, eccetera. Mittente deve fornire un peso accurato della merce e deve designare una persona autorizzata a questa operazione, il cui nome deve essere fornito insieme al VGM. Tale certificazione dovrà essere comunicata per tempo alla Cargomar che provvederà ad inviarla per conto dello Shipper/Caricatore al Carrier Marittimo. Il mittente è il responsabile ultimo per l'ottenimento del VGM, qualsiasi sia il metodo adottato o la resa sotto cui viaggia la merce.

#### ***Come deve avvenire la pesatura?***

Il peso del container pieno (o della merce da riporre nel container) deve essere verificato mediante una pesa certificata. La Convenzione prevede che ogni Stato aderente segua la normativa di riferimento interna per stabilire quali siano gli strumenti di pesatura a norma. Il Comando nel Decreto Dirigenziale ha chiarito quanto sopra, prevedendo alcune disposizioni transitorie, valide fino al 30 giugno 2017, che permettono di utilizzare strumenti diversi da quelli regolamentati, purché l'errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati (aventi analoghe caratteristiche) e non sia comunque superiore a **+/- 500 kg**. Inoltre, in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è ammessa una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al **3%** della VGM

#### ***Dove deve avvenire?***

In qualsiasi luogo, su qualsiasi impianto. La norma non prevede alcuna limitazione riguardo al luogo o alla proprietà dell'impianto di pesatura. Basta che questa sia effettuata con le modalità prescritte.

### ***Quando deve essere presentata?***

La VGM deve essere inviata in tempo utile per la preparazione del piano di stivaggio. Quindi il rappresentante della merce dovrà presentare la dichiarazione del peso verificato con un sufficiente anticipo, per dar modo all'operatore di predisporlo.

### ***Perché si controlla?***

Per la sicurezza della navigazione: i motivi sono chiari ed evidenziati dalla norma. In caso di mancato rispetto, è prevista la possibilità per la nave di lasciare il carico a terra.

### ***Quali metodi per ottenere la VGM sono previsti?***

I metodi previsti sono due: **Metodo 1** la pesatura del contenitore imballato/chiuso e sigillato; **Metodo 2** la pesatura dei singoli elementi (colli/carico, materiali di rizzaggio/imballaggio, tara del container), facendone poi la sommatoria. Il Decreto Dirigenziale prevede la certificazione degli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della VGM, richiedendo di ottemperare alternativamente ad uno dei seguenti requisiti: o dotarsi di un sistema di gestione della qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000, o essere un AEO (Sicurezza o Semplificazioni Doganali e Sicurezza). In entrambi i casi (ISO o AEO) dovrà essere contenuto un riferimento alle procedure utilizzate per le attività di pesatura.

## **ATTENZIONE**

La Cargomar al fine di evitare qualsiasi equivoco comunica a tutti gli **shipper/caricatori** che la **responsabilità** della fornitura del corretto VGM è **dello shipper/caricatore**, nonché chiarisce che **il mittente sarà responsabile per eventuali costi sostenuti dalla Cargomar a causa di un VGM mancante incompleto e/o non conforme.**

**La Cargomar non sarà in alcun modo responsabile per eventuali mancati imbarchi su navi prenotate dovuti a motivazioni riconducibili a VGM mancante incompleto e/o non conforme.**